

Rep. n. \_\_\_\_\_

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**CITTÁ DI SCAFATI**

**(Prov. di Salerno)**

**CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DELSERVIZIO DI RACCOLTA E**

**SMALTIMENTO MCA PER ACSE SPA (CIG: 6616392367)**

**L'anno 2016. il mese di ..... il giorno ... con la presente scrittura**

....., **tra**

la Società A.C.S.E. S.p.A, con sede legale in Scafati (SA), via Melchiade

c/o casa Comunale, iscritta presso la Camera di Commercio di Salerno al

n.29153/2000 del Registro delle Imprese, codice fiscale e partita Iva n.

03636380655, nella persona del Direttore Generale Ing. Salvatore De Vivo

domiciliato per la carica presso la sede amministrativa della società, in Scafati

alla in Via A. Diaz, 100 giusto i poteri conferiti dal Consiglio di

Amministrazione in data 02.10.2014 e del ..... di seguito

indicata come "Committente", da una parte

**e**

la ditta .....l , con sede legale in via ....., ... –

....., iscritta presso la Camera di Commercio di ....., al

n° ..... REA, partita IVA. ....C.F. ...., nella

persona del Sig. ...., nato a ..... il

....., e residente in ..... alla via ....., ..., in

qualità di rappresentante legale dell'Impresa, che elegge domicilio per le

comunicazioni: via ....., .....,tel.

.....e fax: ....., email: .....

seguito indicata come "Appaltatore", dall'altra parte.

**si conviene quanto segue:**

**Art. 1 – Premessa –**

Le premesse costituiscono patto.

L'appaltatore è risultato aggiudicatario della gara aperta (**CIG:**

**6616392367**), ai sensi dell'art. 55 del DLgs 163/2006, esperita il

.....L'aggiudicazione e' avvenuta col criterio del massimo ribasso

sul prezzo unitario a base d'asta , ai sensi dell'art. 82 del DLgs 163/06, giusta

determina di aggiudicazione definitiva del Direttore Generale di A.C.S.E. del

.....- prot....., per il servizio di

.....

L'aggiudicazione definitiva a favore dell'appaltatore è stata dichiarata efficace

con determina del Direttore Generale prot. n° ..... del ..... Non

risulta pervenuta agli atti di questa società ricorso avverso l'aggiudicazione

definitiva ed il termine dilatorio è scaduto, ai sensi, rispettivamente, dei commi

10-ter e 10 dell'art. 11 del DLgs 163/2006.

**Art. 2 - Oggetto –**

L'appaltatore si obbliga nei confronti del committente, con organizzazione dei

mezzi necessari e gestione a proprio rischio, a espletare il servizio di messa in

sicurezza, rimozione, trasporto e smaltimento MCA abbandonato sul territorio

del Comune di Scafati (SA) per ACSE Spa. Il servizio ha le seguenti

minime caratteristiche:

- A. espletamento integrale delle pratiche amministrative (comprensivo degli oneri conseguenti) presso l'ASL ed uffici competenti per le operazioni di messa in sicurezza, trasporto e smaltimento MCA abbandonato e/o presente sul territorio della Città di Scafati, i cui siti sono indicati dal committente;

B. esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza, ad horas dal momento della consegna del servizio, raccolta, trasporto e smaltimento MCA già presenti e individuati nei siti già censiti al momento della redazione del seguente documento:

1	via Cristinelli vicinale Zi Paolo
2	zona via Orta Longa
3	via ex Polverificio Borbonico
4	Via Voccolelle

C. esecuzione di ulteriori interventi analoghi a quelli di cui alla precedente lettera A) per ulteriori sversamenti e/o presenze di MCA sul territorio del Comune di Scafati, con le stesse modalità di cui alle lettere precedenti.

L'attività di cui alla precedente lett. A), nel caso sia consentita dalla competente ASL, deve essere svolta una tantum per tutti gli interventi oggetto del presente appalto, in modo da abbreviare i tempi di esecuzione di ogni intervento differito nel tempo.

Le attività di cui alle precedenti lettere B) e C), devono essere svolte nel minor tempo possibile e di norma seconda la seguente tempistica:

- uno o più interventi contemporanei che prevedono complessivamente la rimozione fino a 200 Kg stimati di MCA: 48 ore;
- uno o più interventi contemporanei che prevedono complessivamente la rimozione da 201 Kg fino a 1000 Kg stimati di MCA: 96 ore;
- uno o più interventi contemporanei che prevedono complessivamente la rimozione da 1001 Kg fino a 1500 Kg stimati di MCA: 120 ore;
- uno o più interventi contemporanei che prevedono complessivamente la rimozione di MCA in misura maggiore ai 1500 Kg stimati: 144 ore.

Il direttore di esecuzione del contratto potrà, in presenza di fattispecie particolari di abbandoni di MCA, che comportano una complessità straordinaria delle fasi che compongono la tipologia di un intervento tipo indicato nella precedente lettera B), può concedere una tempistica diversa di quella precedente sempre che sia salvaguardato l'interesse e la salute pubblica.

**Art. 3 – Durata del contratto –**

La durata del contratto è fissata in due anni dalla data di consegna sotto riserva del servizio o dalla data di firma del presente contratto di fornitura

Nel caso in cui allo scadere del secondo anno solare di contratto le somme a spese per le forniture richieste non abbiano superato l'80% dell'intero importo contrattuale la durata stessa si ritiene procrastinata fino al raggiungimento di tale limite ovvero all'esaurimento dell'importo contrattuale. Il limite della maggiore durata non può essere superiore al doppio della durata contrattuale prevista. Viceversa la durata del contratto può essere inferiore a quella prevista nel caso in cui il committente non risulti più affidatario del servizio del ciclo dei rifiuti. In questo caso il committente procederà ad inviare una semplice comunicazione all'appaltatore, il quale non potrà rivendicare alcun indennizzo per anticipata conclusione del contratto. E' vietato il rinnovo tacito, è ammessa la proroga tecnica ai sensi dell'art. 125, co. 10 lett. c) del DLgs 163/2006.

**Art. 4 - Corrispettivo –**

L'importo stabilito per il servizio di fornitura oggetto del presente contratto, è di € 90.000,00.. (euro novantamila..) oltre IVA del 22%, oltre gli oneri per la sicurezza calcolati in € 2.000,00 oltre IVA.

La tipologia contrattuale è quella del "contratto aperto" essendo l'appalto a misura.

**Art. 5 – Modalità di pagamento del corrispettivo –**

Il corrispettivo di cui al precedente art.4 sarà pagato entro 90 giorni d.f. f.m. a seguito emissione di fattura, previo riscontro e verifica della regolarità del servizio reso e del relativo controllo contabile, ai sensi dell'art. 325 del DPR 05.10.2010, n. 207.

La liquidazione delle spettanze avverrà applicando il prezzo unitario offerto per le quantità eseguite, oltre eventuali oneri per .....

	Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati a parte in tre tranche in	
	proporzione all'importo globale a cui si riferiscono.	
	Se le cause di non esecuzione del servizio, anche parziale, sono di forza	
	maggiore, e/o di calamità pubblica, non imputabili al committente, esso si	
	intende non reso e nulla e' dovuto all'appaltatore, che dovrà riprendere lo	
	stesso non appena possibile.	
	Sugli eventuali ritardi dei pagamenti saranno applicati gli interessi come per	
	legge.	
	L'appaltatore assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
	alla L. 136/2010.	
	<b>Art. 6- Garanzie</b>	
	L'appaltatore ha presentato la polizza fideiussoria definitiva, ai sensi dell'art.	
	113 del DLgs 163/2006, n ..... della società	
	..... di ..... del ...% (ribasso offerto del ....%)	
	dell'importo di ..... €, dimezzato, decorrente dal ..... al	
	.....	
	La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine didieci giorni lavorativi	
	dal ricevimento della richiesta del committente qualora, in fase di esecuzione	
	del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di	
	ritardi o altre inadempienze da parte dell'appaltatore. In caso di	
	inadempimento a tale obbligo, il committente ha facoltà di dichiarare risolto	
	di diritto il contratto.	
	Il committente ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle	
	penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all'art. 2 (Oggetto) e art. 8	

(Risoluzione del contratto per inadempimento e per reati accertati (art. 135 del dlgs 163/2006)

**Art. 7- Penalità –**

Il presente servizio di fornitura autoricambi è considerato essenziale ai sensi dell'art. 1 della L. 12/06/1990, n° 146, quindi di interesse pubblico, per cui non può essere ritardato, sospeso o interrotto per nessuna ragione, se non per causa di forza maggiore (catastrofi naturali).

In caso di ritardato o inefficiente servizio verrà applicata una penale, in misura giornaliera, di:

- Zero virgola cinque per mille dell'importo netto contrattuale se il servizio viene reso parzialmente;
- Un per mille dell'importo netto contrattuale se il servizio viene reso con un ritardo di 24 ore.

Complessivamente comunque l'importo della penale non deve superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, ai sensi dell'art. 298 del DPR 207/2010.

**Art. 8 – Risoluzione del contratto per inadempimento e per reati accertati (art. 135 del dlgs 163/2006)**

Il contratto si può risolvere di diritto per inadempienza e per reati accertati nei seguenti casi:

- a) sospensione totale o parziale, anche temporanea, del servizio, senza giustificato motivo;
- b) violazione reiterata degli obblighi contrattuali inerenti la qualità delle prestazioni;

c) cessione o sub-affidamento, o violazione delle norme di cui agli artt.

117 e 118 del DLgs 163/2006 e della lettera di invito;

d) transazioni finanziarie siano state eseguite senza l'utilizzo del bonifico

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la

piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3 della L.

136/2010;

e) fallimento dell'appaltatore o dei suoi aventi causa;

f) sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo nei

confronti dell'appaltatore che dispone l'applicazione di una o più

misure di prevenzione di cui al DLgs 06.09.2011, n. 159, ovvero sia

intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti

previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del cpp, dagli artt. 314,

primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320

del cp, nonché per reati di usura (644 cp), riciclaggio (648-bis cp),

nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante (356 cp), di

subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque

interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti

alla sicurezza del lavoro;

g) sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento nei confronti

dell'appaltatore che dispone la perdita di uno o più requisiti di ordine

generale di cui all'art. 38 del DLgs 163/2006;

h) sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento nei confronti

dell'appaltatore per l'applicazione di una sanzione interdittiva di cui

all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno

2001 n.231 (disciplina della responsabilità amministrativa delle

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di

personalità giuridica), inerenti gli articoli della Sez. III (Responsabilità amministrativa da reato), quali p.e., l'art. 25-septies sulla sicurezza sul lavoro, l'art. 25-undecies, comma 7, sui reati ambientali, nonché ogni altra condanna prevista dall'art. 32-quater del codice penale, come introdotto dall'art. 120 della L. 24.11.1981, n. 689, che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nelle predette ipotesi il committente darà comunicazione con racc. AR ovvero con atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed incamererà la cauzione definitiva a titolo di risarcimento danni potendo appaltare il servizio in danno ed a spese dell'appaltatore inadempiente con l'addebito dell'eventuale costo emergente.

**Art. 9 - Responsabilità per danni –**

L'Appaltatore è responsabile di qualsiasi danno causato a cose e/o persone per l'espletamento del servizio oggetto del presente contratto. Il committente resta completamente estraneo ai rapporti dell'appaltatore con terzi ed eventuali divergenze ed accordi tra di essi non daranno diritto alcuno di rivalersi nei confronti del committente.

**Art. 10 – Cessione –**

L'Appaltatore non può cedere, per nessun motivo, il contratto relativo o il credito che ne deriva, senza l'autorizzazione del Committente.

**Art. 11 – Varianti e Prezzi unitari –**

Sono prezzi contrattuali i prezzi unitari risultanti dalla offerta della ditta aggiudicataria.

I prezzi unitari sono fissi ed invariabili fino all'approvazione dell'eventuale revisione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1467 e 1664 c.c. e dell'art. 115 del



DLgs 163/06.

Il sistema di revisione dei prezzi è applicabile solo dopo il primo anno solare di vigenza del contratto. In mancanza della pubblicazione dei prezziari previsti dall'art. 7 co. 4, lett c) e co. 5 del DLgs 163/06, la revisione dei prezzi è operata sulla base dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. F.O.I.) mensilmente pubblicato dall'ISTAT.

Viceversa se le condizioni dell'appalto dovessero mutare in corso d'opera tale che il prezzo unitario offerto ed aggiudicato non dovesse ricomprendere più le condizioni di cui al precedente art. 2), si concorderanno tra le parti nuovi prezzi.

L'importo contrattuale stimato al precedente art. 4 può variare in più ed in meno ed è legato alla variabilità dei due fattori che concorrono alla sua determinazione:

- quantità;
- durata dell'appalto.

Le eventuali somme non spese saranno considerate economie di gestione sulle quali l'appaltatore non può esercitare alcun diritto. Viceversa se l'importo contrattuale diventa insufficiente il committente è tenuto ad integrare la copertura finanziaria.

#### ***Art. 12 – Personale –***

L'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi di legge a favore dei propri dipendenti e si impegna ad osservare tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, assistenza e previdenza previsti per legge. Si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti del personale dipendente le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti

collettivi nazionali di lavoro in vigore per tutto il periodo di durata dell'appalto. L'appaltatore è tenuto a collaborare con il committente per la formazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) di cui all'art. 26 del DLgs 81/2008, il quale sottoscritto dalle parti è allegato al presente contratto, nonché a tutto quanto la stessa norma pone a carico dell'appaltatore. Il committente non assume alcun obbligo nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore o di altro personale a qualunque titolo coinvolto nell'appalto, né durante e né a conclusione dell'appalto stesso.

**Art. 13 - Controversie –**

Tutte le controversie relative al presente contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Nocera Inferiore.

**Art. 14- Oneri e spese –**

Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione, a tassa fissa, le cui spese sono a carico dell'appaltatore. Sono parimenti a carico dell'appaltatore tutte le altre spese amministrative inerenti il presente contratto. \_\_\_\_\_

**Art. 15 – Trattamento dei dati personali**

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'art. 13 del DLgs 196/2003 e s.m.i. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. Il committente tratta i dati ad esso forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per

fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto

l'appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti.

**Art. 16 - Rinvio alle norme di legge -**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e negli allegati agli atti di gara valgono le norme previste dal DLgs 163/2006 e s.m.i., dal Codice Civile e le altre norme specifiche regolanti la materia.

Il Committente

L'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c. il Sig. ....  
dichiara di approvare espressamente gli articoli e/o le clausole qui di seguito indicate: art. 5 (Modalità di pagamento del corrispettivo); art.7 (Penalità); e art. 11 (Varianti e prezzi unitari).\_\_\_\_\_

Il Committente

L'Appaltatore